

INTERNO

ART.....

(Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,450 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'Interno.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa mira a rinnovare per sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell'attuazione dell'Accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato. Restano ovviamente ferme le espresse deroghe alle disposizioni generali sui contratti a tempo determinato, già fissate dalla norma di cui si differisce il termine.

La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'operazione viene assicurata a carico del fondo di riassegnazione istituito dalla recente legge di stabilità 2012.